

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA GARANZIA ORDINARIA A PRIMA RICHIESTA E SUSSIDIARIA

Informazioni sul Confidi

CONFIDARE Società Cooperativa per Azioni

Sede Legale, Direzione e Amministrazione: Via Arcivescovado, 1 – 10121 Torino

Tel.: 011/517.56.40 - Fax: 011/517.80.19

E-mail info@confidare.it Sito Internet www.confidare.it

Registro delle imprese di Torino 80093390013 – R.E.A. n. 457581 C.C.I.A.A.

Codice ABI 19505 - Codice Fiscale 80093390013 - Partita Iva 09331900010

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A114274

Da compilare nel caso di offerta fuori sede

Es. offerta - da parte di propri dipendenti - che avviene fuori dalla sede e dalle dipendenze del Confidi, ovvero da non dipendenti (Agenti in attività finanziaria, Promotori finanziari, etc.).

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:

nome/denominazione:

indirizzo:

telefono:

e-mail:

Qualifica (da barrare):

- Socio/dipendente/collaboratore di agenzia in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n.
- Agente in attività finanziaria monomandatario di Confidare iscritto nell'elenco al n.
- Società di mediazione creditizia convenzionata con Confidare iscritta nell'elenco al n.
- Dipendente di Confidare
- Ente convenzionato con Confidare per la raccolta delle domande di garanzia
- Altro

Caratteristiche e rischi tipici della garanzia concessa dal Confidi

L'attività di Confidare consiste in via prevalente nell'attività di rilascio di garanzie o fidejussioni.

Che cos'è una prestazione di garanzia?

La garanzia è l'impegno, assunto da Confidare su richiesta del Cliente, di far fronte ad eventuali inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Cliente (ossia, il debitore principale) e garantite, appunto, dal Confidi e da eventuali ulteriori garanti.

La garanzia si configura nei confronti del Cliente come un "credito di firma".

Se il Cliente e gli eventuali ulteriori garanti sono inadempienti, Confidare paga al beneficiario della garanzia quanto dovuto in dipendenza e nei limiti della garanzia prestata.

Effettuato il pagamento della garanzia, Confidare ha il diritto di procedere anche giudizialmente nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti per ottenere il rimborso di quanto pagato, degli interessi e delle spese.

Il pagamento della garanzia da parte del Confidi determina la trasformazione del "credito di firma" in "credito di cassa".

Essendo un intermediario finanziario vigilato, Confidare deve segnalare alla Centrale Rischi di Banca d'Italia i "crediti di firma" e i "crediti di cassa" nei confronti dei Clienti, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

Quali tipologie di garanzia esistono?

➤ *Per natura dell'obbligazione garantita*

Le garanzie si distinguono in FINANZIARIE o COMMERCIALI.

Le **GARANZIE FINANZIARIE** garantiscono il rimborso del finanziamento/affidamento concesso da banche o altri istituti finanziari al cliente. Di norma, sono regolamentate da apposite convenzioni che il confidi stipula con le banche o gli istituti finanziari.

Le **GARANZIE COMMERCIALI** (successivamente definite anche Fideiussioni Commerciali) sono rilasciate a fronte di operazioni aventi natura commerciale. Si dividono in due grandi gruppi:

- **del DARE:** l'obbligazione garantita è il pagamento di una certa somma di denaro entro certi termini;
- **del FARE:** l'obbligazione garantita è l'esecuzione corretta ed entro certi termini di un lavoro o una fornitura di beni o servizi stabilita contrattualmente.

➤ *Per tempistica di escussione*

Le garanzie possono essere A PRIMA RICHIESTA o SUSSIDIARIE.

La **GARANZIA A PRIMA RICHIESTA** è una garanzia "diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile". Il confidi, quindi, si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta per conto del cliente versando la propria quota garantita, senza preventiva escussione del cliente e/o di eventuali coobbligati.

Nel caso di rilascio di una **GARANZIA SUSSIDIARIA**, invece, il confidi si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca o gli altri soggetti abbiano esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati.

Quali sono le caratteristiche della garanzia?

La garanzia è **accessoria** rispetto all'obbligazione principale assunta dal soggetto garantito (che, di norma, è il finanziamento/affidamento concesso da parte di banche o altri soggetti). Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo, la garanzia di CONFIDARE non è valida nel caso in cui il Cliente non effettui il pagamento degli oneri, a qualunque titolo, dovuti al confidi.

Le garanzie rilasciate da CONFIDARE **possono essere assistite**, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, **dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96, dalla riassicurazione del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o da altre forme di agevolazioni mediante fondi pubblici.**

In questi casi il Cliente dovrà acconsentire a fornire a Confidare tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette forme di mitigazione del rischio.

Quali rischi ci sono per il Cliente?

Il principale rischio per il Cliente è rappresentato dalla restituzione al confidi degli importi pagati da quest'ultimo, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora, a seguito dell'avvenuta escussione da parte della banca o di altro soggetto beneficiario.

In caso di mancato o anche solo ritardato adempimento delle proprie obbligazioni, il Cliente, qualora fosse socio del Confidi, potrà essere escluso dalla compagine sociale di Confidare, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento tempo per tempo vigenti e disponibili per la consultazione sul sito internet www.confidare.it (<https://www.confidare.it/allegati/231.pdf>)

Condizioni Economiche dell'Operazione

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Confidare può percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo.

Nessuno è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati del Confidi costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato del Confidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo.

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

L'unica eccezione rispetto a quanto sopra esposto è costituita dagli operatori delle società di mediazione convenzionate, che possono richiedere direttamente al Cliente il versamento di compensi ulteriori (compensi di mediazione) rispetto a quelli dovuti a Confidare. Tali compensi di mediazione sono dettagliati nel Foglio Informativo che le società di mediazione devono consegnare al Cliente e non sono riportati nel presente Foglio Informativo in quanto non attribuibili a Confidare.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Il soggetto richiedente la garanzia autorizza il Soggetto finanziatore (Banche o altri intermediari finanziari non bancari) a trattenerne dall'importo del finanziamento/affidamento erogato, per conto di CONFIDARE S.C.p.A.:

- la commissione per la concessione della garanzia, da corrispondere con specifico addebito mediante bonifico su disposto del Socio fruitore della garanzia del confidi ed eseguito dall'Istituto di Credito convenzionato (*in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento/affidamento*). Si veda successivo punto 3 per maggiori dettagli.
- i diritti di segreteria, da corrispondere con specifico addebito mediante bonifico su disposto del Socio fruitore della garanzia del confidi ed eseguito dall'Istituto di Credito convenzionato (*in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento/affidamento, fatto salvo per i costi da sostenere antecedentemente all'istruttoria informatica della pratica*). Si veda successivo punto 1b) per maggiori dettagli.
- Il corrispettivo per il servizio visure (e/o similari) e spese postali, da corrispondere con specifico addebito mediante bonifico su disposto del Socio fruitore della garanzia del confidi ed eseguito dall'Istituto di Credito convenzionato (*in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento/affidamento, fatto salvo per i costi da sostenere antecedentemente all'istruttoria informatica della pratica*). Si veda successivo punto 1c) per maggiori dettagli.
- le azioni sociali integrative da corrispondere con specifico addebito mediante bonifico su disposto del Socio fruitore della garanzia del Confidi ed eseguito dall'Istituto di Credito convenzionato (*in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento/affidamento*). Si veda successivo punto 2 per maggiori dettagli.

La **validità della garanzia è subordinata al pagamento delle predette spese** e le stesse non saranno in alcun caso restituite, fatta eccezione per le azioni sociali integrative secondo quanto disposto dallo Statuto di Confidare.

Ammissione a Socio di Confidare e contributo straordinario una tantum

Per i soggetti che, come stabilito dall'art. 6 dello Statuto Sociale, hanno i requisiti per diventare soci di CONFIDARE S.C.p.A., è previsto il pagamento di una **Tassa di Ammissione** determinata in Euro 198,40 (centonovantotto/40) ed il versamento di almeno una azione sociale di Euro 51,60 (cinquantuno/60), per un importo complessivo (tassa di ammissione + n. 1 azione sociale) pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a cui si aggiungono eventualmente i costi per diritti di segreteria / costo istruttoria pratica di garanzia con assistenza finanziaria come meglio specificato a seguire. Inoltre, tutti i soci sono tenuti a versare un contributo straordinario una tantum, pari ad **€ 50,00** (cinquanta/00), per contribuire alla crescita ed al rafforzamento del conto economico di Confidare. Tale contributo una tantum, che non è direttamente collegato al rilascio della garanzia e/o di altri prodotti e servizi, deve essere versato, di norma, in occasione dell'eventuale richiesta di una garanzia e/o di un altro prodotto/servizio di Confidare, in fase di raccolta documentale, pertanto, in fase antecedente all'istruttoria.

Per tutti i soci/clienti le condizioni economiche previste a fronte del rilascio della garanzia sono applicate secondo le seguenti modalità:

1) Diritti di segreteria / costo istruttoria pratica con assistenza finanziaria (Tale voce verrà riportata nel Documento di Sintesi con il relativo costo applicato);

I Diritti di Segreteria / Costo istruttoria pratica con assistenza finanziaria sono composti da:

a) un corrispettivo pari ad **Euro 150,00** (relativo al Costo istruttoria pratica) da versarsi al Confidi da parte del Socio antecedentemente all'istruttoria informatica della pratica, dunque, nella fase di raccolta documentale (versamento per il quale sarà rilasciata ricevuta al cliente. Per ricevute di importi superiori ad euro 77,47, il cliente dovrà versare euro 2,00 per l'apposizione della marca da bollo); per i soci di Confidare associati a Confartigianato Imprese e/o a CNA nell'anno in corso al momento dell'istruttoria della pratica di garanzia, tale corrispettivo è ridotto ad Euro 95,00. Tale corrispettivo non è oggetto di rimborso in caso di delibera negativa da parte dell'Organo Deliberante di Confidare;

b) un corrispettivo (relativo ai Diritti di Segreteria), variabile a seconda dell'importo del finanziamento/affidamento richiesto, che viene trattenuto - a mezzo istituto di credito convenzionato - all'atto dell'erogazione del finanziamento/affidamento; più nello specifico tale corrispettivo è calcolato, sia per i crediti a breve termine che per i finanziamenti a medio lungo termine, qualunque sia la finalità, applicando una percentuale pari all'**1,50%** su un **importo pari al doppio del valore nominale della garanzia**

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

richiesta/rilasciata, prevedendo, comunque, un corrispettivo minimale definito in Euro 160,00 (Tale voce verrà riportata nel Documento di Sintesi con il relativo costo applicato).

c) corrispettivo per il servizio visure (e/o similari) e spese postali pari ad **Euro 90,00** (Tale voce verrà riportata nel Documento di Sintesi con il relativo costo applicato). In caso di più richieste di garanzia presentate contemporaneamente nella stessa seduta dell'Organo Deliberante, il costo viene applicato una volta sola ed è sempre pari a € 90,00.

- 2) **Azioni sociali integrative** (Tale voce verrà riportata nel Documento di Sintesi): l'erogazione del finanziamento/affidamento è subordinata al versamento di azioni sociali integrative (se non già possedute dal socio e non vincolate a rapporti ancora in essere) rispetto all'azione sociale pari ad euro 51,60 versata per essere ammessi quali soci del confidi. Tali azioni, di proprietà del socio, saranno rimborsate, come prevede lo Statuto del confidi, solo nel caso in cui siano stati estinti in bonis tutti i rapporti (crediti di firma e/o crediti diretti) e solo in seguito ad istanza di recesso dalla cooperativa approvata dal C.d.A. (per maggiori informazioni consultare lo Statuto (<https://www.confidare.it/allegati/231.pdf>)).

Il numero di azioni sociali integrative da versare, ciascuna del valore di euro 51,60, viene determinato in ragione della finalità del finanziamento/affidamento (investimento o liquidità o credito a breve termine) e viene calcolato **su un importo pari al doppio del valore nominale della garanzia richiesta/rilasciata, indipendentemente dalla durata del finanziamento/affidamento.**

- Finanziamenti a medio lungo termine per investimenti: aliquota pari al **2,00% (**)** da applicare sull'importo doppio del valore nominale della garanzia richiesta/rilasciata, qualunque sia la durata.
- Affidamenti a breve termine e/o finanziamenti a medio lungo termine per liquidità: aliquota pari al **3,00% (**)** da applicare sull'importo doppio del valore nominale della garanzia richiesta/rilasciata, qualunque sia la durata.

(**) Il numero di azioni come sopra determinato – che comunque deve sempre risultare non inferiore a n.° 5 azioni complessive in possesso del Socio - è sempre computato all'unità di azione più prossima con "arrotondamento per difetto e/o per eccesso": per eccesso (all'unità di azione superiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è > 0,50) oppure per difetto (all'unità di azione inferiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è < oppure = a 0,50)".

Esempio di calcolo: nel caso di rilascio di una garanzia pari al 50% su un finanziamento di Euro 100.000,00, qualunque sia la durata, e finalizzato all'ottenimento di liquidità, il versamento di azioni sociali integrative sarà pari a n. 58 azioni per un valore pari ad Euro 2.992,80 così calcolato:

$$€ 50.000 * 2 = € 100.000 * 3\% = € 3.000 / 51,60 = 58,13 \text{ azioni arrotondate per difetto} = 58 \text{ azioni} * 51,60 = \text{euro } 2.992,80$$

Limitatamente ai casi di garanzie assistite dalla Controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della L. 662/96 tale computo sarà effettuato come sopra, ma, nei casi in cui la garanzia richiesta/rilasciata ecceda il 50%, il calcolo sarà sempre effettuato sull'importo nominale del finanziamento/affidamento (pertanto, come se la garanzia fosse al 50%).

Per le imprese che rinnovano linee di affidamento a breve termine già garantite, qualora detenessero un numero di azioni inferiore a quanto stabilito nel vigente Regolamento, dovrà sempre essere effettuato il versamento della relativa differenza di azioni.

Le azioni sociali integrative sono trattenute, a mezzo istituto di credito convenzionato, all'atto dell'erogazione del finanziamento/affidamento.

a) Eventuale **Surplus Azionario**: l'Organo Deliberante può, a suo insindacabile giudizio e su eventuale proposta dell'istruttore della pratica e/o della Direzione Crediti, richiedere un surplus azionario a maggior tutela della tenuta patrimoniale del Confidi.

Tale surplus azionario, che **non può mai eccedere il 4,00%**, si deve calcolare sull'importo nominale del finanziamento/affidamento (indipendentemente dalla sua durata) ed è sempre computato alla unità di azione più prossima con "arrotondamento per difetto e/o per eccesso": per eccesso (all'unità di azione superiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è > 0,50) oppure per difetto (all'unità di azione inferiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è < oppure = a 0,50)".

Anche l'eventuale surplus azionario sarà trattenuto, a mezzo istituto di credito convenzionato, all'atto dell'erogazione del finanziamento/affidamento.

- 3) **Commissione di garanzia una tantum** così composta (Tale voce verrà riportata nel Documento di Sintesi con il relativo costo applicato):

a) **Commissione una tantum** a titolo di **commissione di gestione rischio e monitoraggio**, rapportata alla durata ed all'importo della garanzia prestata, come di seguito dettagliata:

sia per i **crediti a breve termine a scadenza fissa** (compresi periodi di prefinanziamento su finanziamenti a medio-lungo termine o agevolati), sia per i **finanziamenti a medio lungo termine con durata fino a 84 mesi** tale commissione è così definita:

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

- in misura pari allo 0,50% annuo per imprese socie con rating interno 1/2
- in misura pari allo 0,66% annuo per imprese socie con rating interno 3/4
- in misura pari allo 0,82% annuo per imprese socie con rating interno 5/6
- in misura pari allo 0,98% annuo per imprese socie con rating interno 7/8
- in misura pari allo 1,12% annuo per imprese socie con rating interno 9/10

Il calcolo della commissione una tantum a titolo di commissione di gestione rischio e monitoraggio, sulla base delle percentuali di cui sopra previste per ciascuna classe di rating interno, viene sempre eseguito su un importo pari al doppio del valore nominale della garanzia richiesta/rilasciata. Il valore così ottenuto deve essere moltiplicato per la durata del finanziamento/affidamento (numero anni o frazione di anno nel caso di linee a breve termine), fatto salvo – in caso di periodi inferiori ai sei mesi - un minimale calcolato su sei mensilità.

Relativamente al rilascio di garanzia assistita dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della L. 662/96 viene riconosciuto all'impresa uno sconto immediato pari al 15% sulla commissione una tantum di gestione rischio e monitoraggio.

In caso di affidamento a breve o prefinanziamento di durata diversa dai 12 mesi (inferiore a 12 e fino a 18 mesi meno un giorno), la commissione di garanzia deve essere rapportata ai mesi di utilizzo, fatto salvo – in caso di periodi inferiori ai sei mesi - un minimale calcolato su sei mensilità.

Nel caso di affidamenti a breve termine di durata inferiore a 9 mesi – in base all'importo e alla tipologia della linea – viene riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di autorizzare uno sconto ad hoc, che sarà valutato caso per caso, al fine di assicurare il rispetto della soglia del Tasso Antiusura.

Per i finanziamenti chirografari eccedenti gli 84 mesi, oltre 7° anno, viene applicata una commissione aggiuntiva pari allo 0,30% annuo (o frazione di anno), sempre calcolato su importo pari al doppio del valore nominale della garanzia richiesta/rilasciata, indipendentemente dalla classe di rating interno cui appartiene il cliente. Tale commissione aggiuntiva è ridotta allo 0,15% annuo (o frazione di anno) nel caso di mutui ipotecari di durata superiore a 7 anni (84 mesi).

b) Contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi (di seguito contributo una tantum).

Il contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi - istituito dal C.d.A. nel maggio 2013 sulla base delle accresciute sofferenze e successivamente rimodulato nel 2014 come da precedenti deliberazioni consiliari - rientra, per intero e direttamente in forma univoca ed immediata, nel Fondo Rischi del Confidi ed è destinato alla copertura del rischio di tutte le operazioni garantite dal Confidi.

Esso è determinato come di seguito dettagliato:

- per i finanziamenti/affidamenti aventi durata fino a 12 mesi risulta pari all'1,15% con riduzione del:
 - 10% in caso di riassicurazione, pertanto pari all' 1,04%
 - 80% in caso di fruizione di controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, pertanto pari allo 0,23%.
- per i finanziamenti/affidamenti aventi durata > a 12 mesi e fino a 24 mesi risulta pari all'1,95% con riduzione del:
 - 10% in caso di riassicurazione, pertanto pari all' 1,76%
 - 80% in caso di fruizione di controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, pertanto pari allo 0,39%.
- per i finanziamenti/affidamenti aventi durata > 24 mesi risulta pari al 2,75% con riduzione del:
 - 10% in caso di riassicurazione, pertanto pari al 2,48%
 - 80% in caso di fruizione di controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, pertanto pari allo 0,55%.

Il calcolo del contributo una tantum, sulla base delle percentuali previste, viene sempre effettuato su un importo pari al doppio del valore nominale della garanzia richiesta/rilasciata ed è commisurato alla durata, come evidenziato sopra.

Nel caso di garanzia su operazione ipotecaria, in considerazione della presenza di garanzia reale a tutela del Rischio del Confidi, alle percentuali di cui sopra si applica sempre uno sconto del 50%, ferma restando la medesima metodologia di calcolo (doppio della garanzia).

4) **Eventuali servizi aggiuntivi**

a) Servizio "Pico – Procedura Integrata Consulenza": in abbinamento alla richiesta/concessione della garanzia, senza che vi sia alcun obbligo da parte del socio/cliente, questi può richiedere il servizio consulenziale denominato "PICO – Procedura Integrata Consulenziale", a seguito del quale verrà rilasciato un dossier contenente le informazioni relative all'impresa. Per tale attività di assistenza, se richiesta, - comprendente anche la consegna/invio del dossier – è previsto un costo pari ad Euro 250,00 (IVA inclusa)

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

da corrispondere antecedentemente all'istruttoria della pratica e per il quale sarà rilasciata all'impresa la relativa ricevuta di pagamento con apposizione di marca da bollo di euro 2,00 (a carico del cliente) prevista per importi superiori ad Euro 77,47.

b) **Rimborso spese:** solo per le operazioni che prevedano una o più visite da parte del personale del Confidi presso la sede dell'impresa cliente (per raccolta documentale, attività consulenziale e di assistenza tecnica, etc.) dovrà essere corrisposto dall'impresa cliente un compenso, a titolo di rimborso spese, pari ad **Euro 300,00** da versare in fase antecedente all'istruttoria della pratica e per il quale sarà rilasciata all'impresa la relativa ricevuta di pagamento con apposizione di marca da bollo di euro 2,00 (a carico del cliente) prevista per importi superiori ad euro 77,47.

c) servizio **"Richiesta Preventiva"** relativo alle domande di controgaranzia al Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della L. 662/96: qualora l'impresa ne faccia espressa richiesta, si applica un costo di **euro 350,00** (trecentocinquanta/00) per ciascuna richiesta. Tale voce di costo attiene ai costi di istruttoria di cui al paragrafo 1 e dovrà essere corrisposto dall'impresa socia antecedentemente all'istruttoria della pratica. Successivamente: **a)** in caso di erogazione del finanziamento/affidamento assistito da nostra garanzia e da controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, tale importo sarà decurtato dal costo di istruttoria di cui al paragrafo 1 punto b) in misura pari ad euro 300,00; **b)** in caso di mancata erogazione del finanziamento/affidamento per mancato accoglimento della richiesta da parte del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 o per la delibera negativa dell'Istituto finanziatore, nulla sarà restituito all'impresa; **c)** nel caso, invece, di delibera negativa da parte del Confidi, il costo sarà integralmente restituito all'impresa socia. (Tale voce sarà riportata nel Documento di Sintesi).

5) Ulteriori informazioni:

a) **Allungamento, moratoria, sospensione rate e piano di rientro** senza effetto novativo: si applica una tariffa unica pari allo 0,60% annuo o frazione di anno (a prescindere dal rating interno attribuito al cliente) da calcolarsi sempre sul valore doppio della garanzia riferita al finanziamento residuo. E' previsto un esborso massimo pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna richiesta.

b) Garanzia a valere su **Fondi Antiusura ex L. 108/96:** si applica la medesima commissione una tantum prevista dal paragrafo 3 punti a) e b) per le garanzie assistite dalla controgaranzia del Fondo di garanzia per la PMI ai sensi della L. 662/96. Le azioni sociali integrative saranno calcolate, sempre sul doppio del valore nominale della garanzia, come se la garanzia fosse rilasciata in misura pari al 50% e non all'80%. Si precisa inoltre che, dovendo istruire due pratiche di garanzia in quanto la normativa prevede la possibilità di accedere ai Fondi solo su richiesta dell'istituto di credito e a seguito di esplicito rifiuto di garanzia al 50%, in questo caso sarà addebitato al socio il costo di cui al paragrafo 1 punto a) solo per una pratica, ovvero la prima con richiesta di garanzia al 50%.

c) Finanziamenti **Simest** ai sensi della L. 394/81: nel caso in cui la garanzia su tali finanziamenti non sia riassicurabile, né assistita dal Contributo di Stabilità 2017 e/o dal Fondo Rischi della Regione Piemonte, la percentuale di azioni sociali integrative da versare da parte del cliente è stabilita in una percentuale compresa tra il 6% e l'8%, a discrezione dell'Organo Deliberante e da calcolarsi sempre su un valore pari al doppio della garanzia richiesta/rilasciata.

d) Garanzie con **controgaranzia** del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della **L. 662/96:** in questo caso, qualora ricorrano i requisiti di ammissibilità, il cliente dovrà acconsentire a fornire a CONFIDARE tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia come indicato dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti ed eventualmente anche a seguito di ulteriori richieste da parte degli organi di controllo del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96

6) **Variatione delle condizioni contrattuali:** Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93, le condizioni contrattuali possono essere variate unilateralmente da Confidare con adeguata comunicazione scritta inviata al Cliente con sessanta giorni di preavviso; il Cliente che non accetta la variazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità, previo rimborso di tutto quanto dovuto a Confidare e/o integrale adempimento delle obbligazioni garantite da Confidare.

7) Altre condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere col Confidi

a) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento in garanzia del Confidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte della banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, in assenza di comunicazioni di inadempienza inviate nelle tempistiche di volta in volta stabilite nelle convenzioni con i soggetti finanziatori.

Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia escussa dalla banca o da altro soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore e il Confidi rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; a seguito del

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

pagamento in favore della banca o del soggetto beneficiario della garanzia, il credito di firma (garanzia) vantato da Confidare si trasforma in un credito di cassa che il Confidi vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti o coobbligati. Il Cliente autorizza il Confidi a pagare alla banca o ad altro soggetto beneficiario della garanzia qualunque somma richiesta nei limiti dell'importo garantito senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione né di dimostrazione delle ragioni di credito del beneficiario. Il Cliente esonera il Confidi dal fornirgli notizia dell'avvenuto pagamento, tenendolo indenne da ogni conseguenza dovesse derivare da tale mancata comunicazione. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che il pagamento eventualmente richiesto al Confidi non potrà essere impedito e/o ritardato da qualsiasi opposizione proposta, in qualsiasi forma, dal Cliente o da terzi.

b) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito di cassa vantato dal Confidi verso il Cliente a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte della banca o di altro soggetto si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente o dagli eventuali altri garanti o coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

c) Recesso

Il Cliente ha diritto di recedere come socio dal Confidi, previa liberatoria di Confidare rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia relativamente all'estinzione regolare di **tutti** i rapporti in essere. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi su apposito modulo, sottoscritta e consegnata a mano, oppure a mezzo posta o mail al Confidi.

L'istanza di recesso dal confidi in qualità di socio deve essere sottoposta a delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di recesso (sempre previa liberatoria di Confidare rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia) non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per la prestazione di garanzia a qualsiasi titolo.

Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi.

E' prevista invece la restituzione delle azioni sociali integrative, secondo tempi e modalità previste dallo Statuto di Confidare, consultabile integralmente al link <https://www.confidare.it/allegati/231.pdf>

d) Procedure di reclamo

Il Confidi ha predisposto un'apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi.

La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Il Cliente può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R inviata all'ufficio preposto o per via telematica all'indirizzo ufficio.reclami@confidare.it.

Il Confidi evade la risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se il Confidi dà ragione al Cliente, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Per le sole operazioni di finanziamento, il Cliente, se non soddisfatto o in caso di mancata risposta tempestiva di Confidare, prima di ricorrere alla competente autorità giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può:

- consultare la guida disponibile sul sito di Confidare www.confidare.it;
- chiedere informazioni alla Rete Commerciale di Confidare;
- accedere al sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
- chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

Anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e il Confidi possono ricorrere, per esperire il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente:

al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

oppure ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Legenda delle principali nozioni

Socio: impresa che sulla base delle caratteristiche dettate dall'art. 6 dello Statuto Sociale può entrare nella compagine sociale del Confidi CONFIDARE S.C.p.A..

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

Offerta in sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Cliente: qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale di garanzia o che intenda entrare in relazione con Confidi.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio/cliente) di cui il Confidi CONFIDARE S.C.p.A. garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Coobbligato: colui che garantisce ed è obbligato, a supporto del finanziamento, ad onorare il prestito nel caso in cui il debitore principale venga meno agli impegni presi.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo

Luogo e data, firma per ricevuta: